

# Check List

**Data:**

**Azienda:**

**Indirizzo:**

**Città:**

**RSPP:**

# ATTREZZATURE DI LAVORO

## Obblighi del datore di lavoro

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 71 comma 1 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di legge, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi e sono utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie			
(Art. 71 comma 2 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro ha preso in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso			
(Art. 71 comma 3 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, ha adottato adeguate misure tecniche ed organizzative			
(Art. 71 comma 4 lettera a) Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha preso le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite			
(Art. 71 comma 4 lettera b) Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha adottato le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto			
(Art. 71 comma 6 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha preso le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia			
(Art. 71 comma 7 lettera a) Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se le attrezzature richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati			
(Art. 71 comma 7 lettera b) Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se le attrezzature richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti			
(Art. 71 comma 8 lettera a) Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, ha provveduto affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento			

<p>(Art. 71 comma 8 lettera b) punto 1 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 106/09) Il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, ha provveduto affinché le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi</p>			
<p>(Art. 71 comma 8 lettera b) punto 2 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha provveduto affinché le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività</p>			
<p>(Art. 71 comma 8 lettera c) Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli interventi di controllo periodici e straordinari sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente</p>			
<p>(Art. 71 comma 9 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I risultati dei controlli periodici e straordinari sono riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, sono conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza</p>			
<p>(Art. 71 comma 10 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Qualora le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva saranno accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo</p>			
<p>(Art. 71 comma 11 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha sottoposto le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII D. Lgs. 81/08 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.</p>			

## Requisiti di sicurezza

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le attrezzature di lavoro sono installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro sono realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, sono illuminati in modo diretto con mezzi particolari			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente i posti indicati al punto precedente, sono state adottate adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori che azionano macchine complesse o più macchine contemporaneamente sono preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico. Un cartello indicatore richiamante l'obbligo stabilito dal presente punto e le relative modalità, è esposto presso gli organi di comando della messa in moto del motore			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, sono predisposti schermi e sono state adottate altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto di attrezzature di lavoro, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo. Sono stati apposti avvisi e divieti chiaramente visibili			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, sono adottate adeguate cautele a difesa dell'incolumità del lavoratore. Sono stati apposti divieti e avvisi chiaramente visibili			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina, è stato installato in apposito locale o recintato o comunque protetto. L'accesso ai locali o ai recinti dei motori è vietato a coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso.			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, sono tenute entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o materie: infiammabili, esplosivi, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti, sono esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni			
(Art. 70 comma 2 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, sono conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.			

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplosive o infiammabili, sono usati lubrificanti di natura tale che non danno luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione a parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili è reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori addetti alle operazioni di colata e quelli che possono essere investiti da spruzzi di metallo fuso o di materiali incandescenti sono protetti mediante adatti schermi o con altri mezzi			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nelle installazioni in cui la colata avviene entro canali o fosse o spazi comunque delimitati del pavimento sono predisposte idonee difese o altre misure per evitare che i lavoratori vengano a contatto con il materiale fuso, nonché per permettere loro il rapido allontanamento dalla zona di pericolo nel caso di spandimento dello stesso materiale sul pavimento			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per i lavori all'aperto, è vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 V verso terra			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se l'alimentazione degli utensili è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo ha avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro e deve funzionare col punto mediano dell'avvolgimento secondario collegato a terra			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplosive o infiammabili, sono usati lubrificanti di natura tale che non danno luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Non vengono eseguite lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai generatori o gasometri di acetilene			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello è effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, sono efficacemente ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorché queste siano provviste dei prescritti mezzi di protezione, viene effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il lavoratore che ha la responsabilità del funzionamento del filatoio automatico intermittente, prima di mettere in moto la macchina, si assicura che nessuna persona si trovi tra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) È vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori durante il funzionamento del filatoio automatico intermittente. È altresì vietato introdursi nello stesso spazio a macchina ferma senza l'autorizzazione del lavoratore addetto o di altro capo responsabile			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello viene effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi. I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, sono efficacemente ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale			

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le attrezzature di lavoro sono installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro sono realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.			
(Allegato VI D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le attrezzature di lavoro non sono utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, sono illuminati in modo diretto con mezzi particolari.			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di lavori tipo: lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, o procedimenti, non siano stati adeguatamente illuminati i posti indicati, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa, dei rottami metallici o di altri materiali sono completamente circondate da robuste pareti atte ad impedire la proiezione all'esterno di frammenti di materiale. Anche l'accesso a tale recinto è sistemato in modo da rispondere allo stesso scopo.			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per le Berte, la manovra di sganciamento della mazza viene eseguita all'esterno del recinto o comunque da posto idoneamente protetto			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta del materiale in lavorazione, quali i laminatoi siderurgici e simili, sono state predisposte difese per evitare che il materiale investa i lavoratori.			
(Allegato VI, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Non si effettuano operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni: a) su recipienti o tubi chiusi; b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose. Inoltre, non vengono eseguite operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati. Quando le condizioni di pericolo previste alla lettera a) sono state eliminate con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati alla stessa lettera a), purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.			
(Allegato VI, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici, sono stati predisposti mezzi isolati e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione. Le stesse operazioni vengono effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno del recipiente			

## Sistemi e dispositivi di comando

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I sistemi di comando delle attrezzature di lavoro sono sicuri e sono stati scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato dell'attrezzatura			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro aventi un'incidenza sulla sicurezza sono chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I dispositivi di comando delle attrezzature di lavoro sono ubicati al di fuori delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando, quali ad es. gli arresti d'emergenza, le consolle di apprendimento dei robot, ecc, e disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi supplementari. Essi non comportano rischi derivanti da una manovra accidentale			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se necessario, dal posto di comando principale l'operatore è in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto dell'attrezzatura di lavoro è preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta ha così il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I dispositivi di comando sono bloccabili, se necessario in rapporto ai rischi di azionamento intempestivo o involontario			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I motori soggetti a variazioni di velocità che possono essere fonte di pericolo sono provvisti di regolatore automatico di velocità, tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti. Il regolatore è munito di un dispositivo che ne segnali il mancato funzionamento			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La messa in moto di un'attrezzatura viene effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine. Lo stesso vale per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La messa in moto di un'attrezzatura viene effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine. Lo stesso vale per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.), salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti nessun pericolo per il lavoratore esposto			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Ogni attrezzatura di lavoro è dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Ogni postazione di lavoro è dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro è prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori viene interrotta			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro è munita di un dispositivo di arresto di emergenza			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Una scorretta sequenza delle fasi della tensione di alimentazione può causare una condizione pericolosa per gli operatori e le persone esposte o un danno all'attrezzatura.			

## Uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, sono stabilite e rispettate apposite regole di circolazione			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono adottate misure organizzative atte e evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si prendono misure appropriate per evitare che essi siano feriti dalle attrezzature			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine. Se effettuano lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura risulta adeguata			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione sono utilizzate nella zona di lavoro in quanto è assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori			
(Allegato VI Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) E' vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche o di altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il trasporto di sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali, quali l'uso di cintura di sicurezza, l'adozione di attacchi supplementari del carrello alla fune traente, la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione			

## Misure di protezione contro i rischi

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se un'attrezzatura di lavoro presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti è munita di dispositivi appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nel caso esistono rischi di spaccatura o di rottura di elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro, tali da provocare seri pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori, sono state adottate le misure di protezione appropriate			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Un'attrezzatura di lavoro che può comportare pericoli dovuti ad emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polveri, fumi o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro essa è munita di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Qualora ciò risulti necessario ai fini della sicurezza o della salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro ed i loro elementi sono resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi sono dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le protezioni ed i sistemi protettivi degli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro sono di costruzione robusta, non provocano rischi supplementari, non possono essere facilmente elusi o resi inefficaci			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le protezioni ed i sistemi protettivi degli elementi mobili delle attrezzature di lavoro sono situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa, non limitano più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le protezioni ed i sistemi protettivi degli elementi mobili delle attrezzature di lavoro permettono gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro sono state adottate altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per l'arresto della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle attrezzature di lavoro, sono provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della attrezzatura di lavoro tale che impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando l'attrezzatura di lavoro è in moto o provochi l'arresto dell'attrezzatura di lavoro all'atto della rimozione o dell'apertura del riparo			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle attrezzature di lavoro, sono provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della attrezzatura di lavoro tale che non consenta l'avviamento dell'attrezzatura di lavoro se il riparo non è nella posizione di chiusura.			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Quando gli organi lavoratori non protetti o non completamente protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto dell'attrezzatura di lavoro, oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, comprende anche un efficace sistema di frenatura che consente l'arresto nel più breve tempo possibile			

(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti è stata limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le parti di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto bassa sono protette contro i rischi di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le attrezzature di lavoro sono state costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Qualora lo scuotimento o la vibrazione sono inerenti ad una specifica funzione tecnologica dell'attrezzatura di lavoro, sono state adottate le necessarie misure o cautele affinché ciò non sia di pregiudizio alla stabilità degli edifici od arrechi danno alle persone			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le attrezzature di lavoro sono realizzate in maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi d'incendio o di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Tutte le attrezzature di lavoro sono realizzate in maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro sono alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche.			

## Formazione e informazione dei lavoratori

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 73 comma 1 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha formato ed informato i lavoratori in maniera adeguata, riguardo le condizioni di impiego delle attrezzature e le situazioni anormali prevedibili			
(Art. 73 comma 2 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha informato i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature			
(Art. 73 comma 3 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le informazioni e le istruzioni d'uso riguardo le attrezzature di lavoro sono comprensibili ai lavoratori interessati			
(Art. 73 comma 4 Capo I Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha provveduto affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.			

## Segnalazioni ed indicazioni

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I dispositivi di allarme dell'attrezzatura di lavoro sono ben visibili e le relative segnalazioni comprensibili senza possibilità di errore			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) L'attrezzatura di lavoro reca gli avvertimenti e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri, pirometri, indicatori di livello sono collocati e mantenuti in modo che le loro indicazioni siano chiaramente visibili al personale addetto all'impianto o all'apparecchio			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le macchine e gli apparecchi elettrici portano l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento di trasmissioni inseribili senza arrestare il motore che comanda la trasmissione principale sono preceduti da un segnale acustico convenuto			

## Manutenzione, riparazione, regolazione

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le operazioni di manutenzione vengono effettuate quando l'attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, saranno adottate misure di protezione appropriate per l'esecuzione di queste operazioni oppure esse saranno effettuate al di fuori delle zone pericolose			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Ogni attrezzatura di lavoro è munita di dispositivi chiaramente identificabili che consentano di isolarla da ciascuna delle sue fonti di energia. Il ripristino dell'alimentazione sarà possibile solo in assenza di pericolo per i lavoratori interessati			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzione delle attrezzature di lavoro, i lavoratori accedono in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le attrezzature di lavoro che per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono che il lavoratore si introduca in esse o sporga qualche parte del corpo fra organi che possono entrare in movimento, sono provviste di dispositivi, che assicurano in modo assoluto la posizione di fermo dell'attrezzatura di lavoro e dei suoi organi durante l'esecuzione di dette operazioni			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono state adottate le necessarie misure e cautele affinché l'attrezzatura di lavoro o le sue parti non siano messe in moto da altri			